

NUOVO TESTO RICOSTRUITO DALLA REDAZIONE CON GLI EMENDAMENTI APPROVATI IL 10 SETTEMBRE DALLE COMMISSIONI RIUNITE FINANZE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Capo VIII
SERVIZI SANITARI

Art. 32.

(Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica).

1. All'[articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata»;

b) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8». ;

c) al comma 3, le parole: «ad uno dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'[articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475](#), e successive modificazioni»;

d) il comma 4-*bis* è abrogato.

1-*bis*. All'articolo 8, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo”;

«2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicate, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'unità sanitaria locale competente per territorio».

1-*bis*. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Nei comuni fino a 6.600 abitanti, alle farmacie che risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita la possibilità di trasferimento in ambito regionale, previo pagamento di una tassa di concessione governativa *una tantum* pari a 5.000 euro».

ART. 32-*bis*.

(Orari e turni delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale).

1. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.